

Bellinzona
4 maggio 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Mario Lazzaro
Alessandra Prinz

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 10 gennaio 2019 dal signor

A.;

per denegata giustizia nei confronti del

Consiglio di Stato, Bellinzona;

viste le risultanze istruttorie in particolare le osservazioni 12 febbraio 2019 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

preso atto delle decisioni formali 16 gennaio 2019 con le quale il Consiglio di Stato ha emesso le decisioni in relazione con le richieste formulate dal richiedente

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO ED IN DIRITTO

che il 15 novembre 2018 il signor A., fondandosi sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello stato del 15 marzo 2011 (LIT), ha formulato nei confronti del Consiglio di Stato sette domande di accesso documenti;

che il 12 dicembre 2018 l'Esecutivo cantonale ha rilasciato le relative prese di posizione ex art. 15 LIT;

che il richiedente, in data 24 dicembre 2018, ha chiesto all'Autorità responsabile l'emissione delle decisioni formale ex art. 19 LIT;

che il signor A., in data 10 gennaio 2019, ha presentato ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione alla mancata evasione della sua richiesta;

che con osservazioni 12 febbraio 2019 il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del gravame siccome il 16 gennaio 2019 ha provveduto a pronunciarsi sulle decisioni richieste dal ricorrente entro i termini stabiliti dalla LIT;

che la competenza decisionale della scrivente Commissione ad evadere il presente gravame è data, ritenuto che nella procedura amministrativa ticinese il ricorso per denegata e ritardata giustizia dev'essere proposto all'autorità di ricorso (art. 67 LPAm) e che la competenza decisionale di questa Autorità ad evadere la vertenza nel merito deve essere ammessa in applicazione dell'art. 20 LIT;

che il ricorso è tempestivo, stante che il ricorso per denegata o protratta giustizia può essere proposto in ogni momento poiché esso non soggiace a termine (DTF 108 la 207), mentre la legittimazione attiva della ricorrente, istante, è palesemente data (art. 65 LPAm);

che giusta l'art. 67 LPAm può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;

che secondo costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola l'art. 29 Cost. fed. allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti: ciò facendo, questa autorità cade nel diniego di giustizia formale. In particolare, il ritardo frapposto all'evasione di una pratica costituisce violazione dell'art. 29 Cost. fed. per

protratta o ritardata giustizia ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalle circostanze concrete e segnatamente dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate nonché, ma in minor misura, dal numero delle pratiche pendenti dinanzi all'autorità adita;

che un ritardo ingiustificato, e quindi un diniego formale di giustizia, deve comunque essere ammesso se l'autorità competente non statuisce nel termine richiesto dalla natura della controversia e dal complesso di tutte le circostanze determinanti. Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto ad un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati: e poco importa che codesto ritardo sia dovuto ad un comportamento negligente dell'autorità o ad altra circostanza (DTF 117 la 197 consid. 1c, 107 lb 164 seg.; sentenza citata del 7 aprile 1982, in Rep. 1982 pag. 318-19 consid. 3a). Il reclamo o ricorso per denegata o ritardata giustizia ha sovente come principale ed unico scopo quello di spingere l'autorità inadempiente a statuire;

che nell'evenienza concreta, nelle more del presente procedimento ricorsuale, il Consiglio di Stato ha statuito sulla domanda di accesso atti presentata in data 15 novembre 2018 dal qui ricorrente, notificando il 16 gennaio 2019, le proprie decisioni formali ex art. 19 LIT;

che, in concreto, alla luce di quanto precede, occorre constatare che l'oggetto del gravame si è esaurito nelle more di causa con l'emanazione delle predette decisioni e conseguentemente il ricorso deve essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per i quali motivi,

richiamati gli articoli sopraccitati,

pronuncia

1. Il ricorso è **stralciato dai ruoli**, in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:

- .

Comunicazione:

- al Consiglio di Stato, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo